



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2018 n.72
(Ratifica Decreto Delegato 4 maggio 2018 n.50)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 4 maggio 2018 n.50 – Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese – promulgato:

Visto l'articolo 25, comma 2, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 29 maggio 2013 n.59;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 25 aprile 2018;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 giugno 2018;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 15 giugno 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 4 maggio 2018 n.50 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO
A SUPPORTO DELLE IMPRESE**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente provvedimento ha lo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino attraverso l'erogazione di prestiti a tasso agevolato destinati all'avvio di nuove attività economiche e qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese esistenti. Il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito in relazione a quanto previsto dal presente decreto delegato nonché a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato nell'entità prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Possono godere dei benefici derivanti dal presente decreto delegato gli operatori economici che svolgono attività di impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

2. Sono esclusi dai benefici del presente decreto delegato:
- a) i soggetti che svolgono attività bancaria, di finanziamento, di locazione finanziaria, così come individuate dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, nonché le società di cui esse siano socie qualora la partecipazione superi il quinto del capitale sociale e il finanziamento sia erogato da diverso istituto;
 - b) gli operatori economici domiciliati presso terzi fatto salvo che l'investimento sia finalizzato ad acquisire una propria sede operativa;
 - c) le società che esercitano, in qualsiasi forma e anche parzialmente, l'attività immobiliare, sono escluse limitatamente all'acquisto di immobili. Questa ultima limitazione non si applica qualora ricorrano nel contempo i seguenti presupposti:
 - il capitale sociale della società immobiliare e della società svolgente attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento sia per almeno all'80% di proprietà delle medesime persone;
 - se per l'erogazione del credito agevolato sono previsti requisiti minimi occupazionali ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto delegato, questi vanno riferiti alla società svolgente l'attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento e conseguentemente il mancato rispetto di tali parametri costituisce presupposto per la decadenza dei benefici di cui all'articolo 21 del presente decreto delegato;
 - la richiesta del credito agevolato di cui all'articolo 14 del presente decreto delegato deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle società interessate.

Art. 3

(Compatibilità con altre agevolazioni)

1. I finanziamenti previsti dal presente decreto delegato non sono fra loro cumulabili salvo il caso in cui siano parte di un unico progetto di investimento e non sono cumulabili sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento, in base al presente decreto delegato, agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n. 100, sui medesimi beni o progetti già oggetto delle agevolazioni fiscali.
3. È consentito rinunciare da parte dell'operatore economico ai benefici di cui al comma precedente optando per le agevolazioni previste dal presente decreto delegato. Tale opzione viene esercitata presentando la richiesta di credito agevolato di cui all'articolo 14 e decorre dal periodo di imposta corrispondente all'anno di presentazione della predetta richiesta. L'Ufficio Tributario è informato in merito dall'Ufficio Attività Economiche.

Art. 4

(Requisiti per l'accesso ai finanziamenti)

1. Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici derivanti dal presente decreto delegato, e per l'esame della relativa richiesta di cui all'articolo 14, essere titolari di licenza per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali o commerciali, in stato attivo, alla data di presentazione della domanda.
2. È altresì ammissibile la richiesta di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio di licenza si impegnino all'assunzione di almeno un dipendente, iscritto nelle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato entro 6 mesi dal rilascio della licenza, a pena di revoca del credito agevolato concesso e fermo restando l'obbligo di restituzione di quanto già erogato.

3. Qualora i progetti per i quali si richiedono i finanziamenti agevolati prevedano requisiti occupazionali superiori, le imprese di cui al comma 2 devono soddisfare quanto richiesto entro 6 mesi dall'ottenimento del finanziamento, a pena di revoca del credito agevolato concesso e fermo restando l'obbligo di restituzione di quanto già erogato
4. Quando il richiedente sia costituito in forma di società di capitali, questi deve avere il capitale sociale versato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia societaria.
5. È precluso l'accesso ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato alle imprese che alla data di presentazione della richiesta ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) siano soggetti inadeguati ai sensi della normativa vigente in materia societaria e in materia di licenze,
 - b) che sono state oggetto di accertamenti divenuti definitivi dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato,
 - c) abbiano commesso reato di evasione fiscale,
 - d) che sono oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad euro 5.000,00;
 - e) che abbiano meno di un dipendente assunto dalle liste di avviamento al lavoro a tempo indeterminato, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 di questo articolo e agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 5
(Progetti finanziabili)

1. Il Comitato di cui all'articolo 15 ammette ai finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva e che, fatte salve specifiche deroghe previste dal presente decreto delegato, comportino il mantenimento o l'incremento del numero delle risorse umane occupate nell'impresa stessa nel rispetto dei limiti minimi occupazionali previsti. Sono, altresì, considerati ammissibili gli investimenti in corso da non più di sei mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell'investimento.

Art. 6
(Progetti finanziabili per attività industriale)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività industriale in forza della normativa in materia di licenze, può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:
 - a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di euro 50.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 18, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;

- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;
- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio della attività economica del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore economico abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se l'operatore è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 200.000,00 di cui alle lettere a), b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere almeno due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

Art. 7

(Progetti finanziabili per attività di servizio)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di servizio in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:
 - a) all'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari; per un valore complessivo minimo di euro 30.000,00 a condizione che l'operatore alla data dell'ultima erogazione abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 18, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
 - b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e

adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 25 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. Qualora l'investimento abbia ad oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 200.000,00 di cui alle lettere a) b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere almeno due dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

Art. 8

(Progetti finanziabili per attività artigianale)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività artigianale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione e di servizio, di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di euro 20.000,00 purché:
 - 1. abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data dell'ultima erogazione se l'operatore economico è una società unipersonale,
 - 2. abbia un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale alla data dell'ultima erogazione,
 - 3. sia un'attività di artigianato artistico ai sensi delle disposizioni in vigore, anche senza dipendenti, fino ad un massimo di credito agevolato di euro 50.000,00.

La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 18, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;

- b) all'acquisizione e realizzazione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione, di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché

aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Sono ammessi con le stesse modalità i titolari di licenza artigianali di servizio; in tale caso il parametro del rapporto mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società unipersonale, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 100.000,00 di cui alle lettere a) b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere un dipendente a tempo indeterminato dalle liste di avviamento al lavoro o più dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

Art. 9

(Progetti finanziabili per attività commerciale)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività commerciale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:
 - a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di:
 1. euro 30.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
 2. euro 20.000,00 e per un valore complessivo massimo di € 150.000,00 anche senza dipendenti se la sede dell'attività è nei centri storici della Repubblica di San Marino come da normativa in vigore. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
 - b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario,

entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato per le attività di commercio al dettaglio e in ragione di 100 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato per le attività di commercio all'ingrosso. Per i titolari di licenza con sede nei centri storici della Repubblica di San Marino come da disposizioni in vigore, è assicurata la superficie utile minima pari a 25 mq., e successivamente il parametro del rapporto da applicarsi mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 100.000,00 di cui alle lettere a) b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere almeno un dipendente dalle liste di avviamento al lavoro o più dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato;
- e) ulteriori progetti di finanziamento potranno essere previsti nell'ambito dell'emanazione del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui alla Legge 26 luglio 2010 n. 130.

Art. 10

(Progetti finanziabili per attività ricettive)

1. All'operatore economico titolare di licenza che svolge una delle attività ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22, nonché a quelli svolgenti quale attività prevalente quella di logistica, deposito, trasporti, non si applica il criterio della proporzione metri quadri-numero di dipendenti di cui alla lettera b) degli articoli 6, 7, 8, e 9. Per tali attività l'importo finanziabile massimo è di euro 1.000.000,00. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Gli operatori economici di cui al presente comma possono accedere, nell'arco temporale di due anni, ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti così come individuabili in base alla tipologia della licenza rilasciata.

Art. 11

(Disposizioni comuni)

1. In riferimento ai progetti di investimento è stabilito che:

- a) non sono finanziabili costi per investimenti aventi ad oggetto beni mobili, anche registrati, usati;
 - b) ai fini della determinazione del valore minimo di accesso ai finanziamenti previsti alla lettera a) degli articoli 6, 7, 8, e 9 relativi alla acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari, si intendono i beni mobili o fissi registrati o meno, da installarsi negli immobili aventi una unitarietà in termini di finalità e utilizzazione;
 - c) sono ammissibili finanziamenti fra loro cumulabili qualora siano parte di un unico progetto. In tal caso, il richiedente deve comunque precisare le caratteristiche dell'investimento secondo le classificazioni sopraindicate in base alle quali viene riconosciuto il contributo in conto interessi;
 - d) i limiti numerici previsti, il cui mancato rispetto costituisce motivo di decadenza, devono essere reintegrati entro sessanta giorni.
2. Qualora l'operatore economico sia in possesso di diverse tipologie di licenza alla data di richiesta di credito agevolato, l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto delegato avviene, fermo restando il limite dei due progetti nell'arco temporale di due anni, entro l'importo massimo erogabile più favorevole in base alle tipologie di licenza di cui l'operatore economico è titolare. Nel caso il rilascio di altra tipologia della licenza avvenga successivamente alla prima richiesta di credito agevolato e la seconda richiesta nell'arco sempre temporale di due anni si riferisca alla nuova tipologia di licenza, si applica al secondo investimento il limite massimo ivi previsto dedotto il valore del primo investimento autorizzato.

Art. 12

(Finanziamenti per immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera)

1. L'operatore economico di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 che abbia già usufruito o stia usufruendo dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, nella misura massima concessa per il tipo di licenza intestata, per progetti di investimento volti alla realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, qualora l'immobile oggetto dell'investimento sia di proprietà dell'Ecc.ma Camera, può avere accesso ad ulteriore credito agevolato per interventi sul medesimo immobile.
2. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 14.
3. Il Comitato di Valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, provvede all'istruttoria della pratica entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al suo esame e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.
4. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l'operatore economico, nella quale si stabilisce l'importo massimo finanziato, la durata e le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento, il termine di realizzazione del progetto, le garanzie sul finanziamento ricevuto nonché ogni altra prescrizione particolare. La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.
5. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma 4.

6. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l'operatore economico di cui al comma 4, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.
7. Il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato.

Art. 13

(Finanziamenti convenzionati)

1. L'impresa che ponga in essere progetti di investimento in immobili, terreni, impianti, macchinari, beni strumentali materiali o immateriali o altri investimenti aventi l'obiettivo di sviluppare l'impresa e/o riposizionarla sul mercato e/o favorirne e migliorarne capacità competitiva, può sottoscrivere una specifica convenzione con il Congresso di Stato per l'ottenimento del credito agevolato in deroga ai limiti e alle condizioni previsti nel presente decreto delegato.
2. Qualora tali progetti abbiano ad oggetto l'acquisizione e realizzazione di immobili, l'ampliamento di locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, è necessario che il business plan preveda il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) l'assunzione di almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato assunti dalle liste di avviamento al lavoro;
 - b) l'incremento della forza lavoro occupata di almeno il 20%, purché almeno il 50% di tale incremento provenga da lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro;
 - c) un incremento della tassazione pagata allo Stato, attraverso la tassazione sulle imprese e/o attraverso quella sui nuovi lavoratori impiegati e/o attraverso le imposte indirette nette versate, di valore comparabile con il contributo erogato dallo Stato.
3. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 14 e deve essere corredata da uno specifico business plan nel quale si evincano, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 14 e per gli investimenti di cui al comma 2, le valutazioni e i numeri che portano al soddisfacimento di almeno uno dei requisiti previsti nel comma 2 medesimo.
4. Il Comitato di Valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, provvede all'istruttoria della pratica entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.
5. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l'operatore economico, nella quale è stabilito:
 - a) l'importo massimo finanziato;
 - b) la durata del finanziamento;
 - c) il contributo in conto interessi da erogarsi
 - d) le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento;
 - e) il termine di realizzazione del progetto;
 - f) le garanzie sul finanziamento ricevuto;
 - g) le modalità di verifica del rispetto del business plan presentato, con particolare riferimento i requisiti di cui al comma 2;
 - h) ogni altra prescrizione particolare.La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.
6. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso

di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma 5 o, qualora non vengano più rispettati i requisiti di cui al comma 2 se applicabili, la revoca della convenzione medesima.

7. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l'operatore economico di cui al comma 5, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale ed assume validità solamente a partire dall'approvazione stessa.

Art. 14

(Richiesta di credito agevolato)

1. Le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato devono presentare apposita domanda in carta semplice al Comitato di Valutazione, presso l'Ufficio Attività Economiche.
2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume le conseguenti responsabilità di quanto viene dichiarato nella stessa.
3. La domanda deve indicare l'ammontare del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.
4. Alla domanda, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, deve essere allegata una relazione contenente:
 - a) la descrizione del progetto di investimento a norma dell'articolo 5 unitamente alla documentazione utile ad avvalorare le caratteristiche e il valore dell'investimento in riferimento all'attività svolta; attraverso il regolamento di cui all'articolo 29 può essere richiesta la fornitura di ulteriori specificazioni;
 - b) l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere;
 - c) le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa;
 - d) i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda da parte del Comitato.

Art. 15

(Modalità di autorizzazione del credito agevolato)

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti sono esaminate dal Comitato di Valutazione in ordine di presentazione entro sessanta giorni lavorativi da quest'ultima, se non previsto diversamente dal presente decreto delegato.

Il Comitato di Valutazione è composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Attività Economiche o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Attività di controllo o suo delegato.

Sono invitati a presenziare, senza farne parte, a scopo conoscitivo e consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali e dei sindacati dei datori di lavoro giuridicamente riconosciute ai sensi del Titolo I della Legge n.7/1961 e successive modifiche.

2. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti anche al di fuori dei membri stessi e vengono comunicate all'impresa richiedente.

5. Il Comitato di Valutazione delibera l'accesso ai finanziamenti ed ai conseguenti contributi in conto interessi quando siano soddisfatti i requisiti richiesti.

6. Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione può imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.

7. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione dello stesso fermo restando il termine di realizzazione di cui al comma 8, a condizione che l'operatore economico autorizzato informi tempestivamente il Comitato stesso.

8. Il progetto di investimento deve essere realizzato, ad eccezione dei convenzionamenti di cui agli articoli 12 e 13, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. A fronte di documentate esigenze tale termine può essere prorogato di:

- a) ulteriori dodici mesi, qualora il progetto si riferisca agli interventi sugli immobili di cui alla lettera b) degli articoli 6, 7, 8, 9, e 10.
- b) ulteriori centottanta giorni per i progetti di cui alle lettere a), c) e d) degli articoli 6, 7, 8, 9, e 10.

Art. 16

(Contributo in conto interessi)

1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo, del contratto di locazione finanziaria o nelle diverse forme previste dalle convenzioni finanziarie di cui al comma 3. In caso di locazione finanziaria, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto delegato, viene corrisposto all'operatore economico nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

2. Il credito agevolato può essere concesso, ad eccezione dei finanziamenti convenzionati di cui agli articoli 12 e 13, per un massimo di cinque o dieci anni ai sensi di quanto previsto specificatamente nel presente decreto delegato ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito. Le convenzioni finanziarie di cui al comma 3 possono prevedere differenti modalità e frequenza di rimborso e non può venir prevista frequenza inferiore a n.1 rata ogni dodici mesi.

3. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 giugno o 31 dicembre successivo. Gli istituti di credito sottoscrittori della convenzione finanziaria sono tenuti ad applicare per il periodo di preammortamento e limitatamente alle somme ammesse al prestito agevolato, tassi di interesse non superiori a quelli previsti annualmente nelle succitate Convenzioni finanziarie.

4. L'operatore economico può anche stipulare mutui di durata superiore al numero di anni massimi indicati nel presente decreto delegato ma in ogni caso non superando il doppio della durata stabilita. In tal caso, l'erogazione del contributo in conto interessi da parte dello Stato è comunque limitata al numero massimo di anni previsto e durante il periodo eccedente deve essere applicato il tasso di cui al comma 3. L'impegnativa di cui all'articolo 17 deve specificare questa eventualità e le garanzie di cui all'articolo 25 devono tenere conto di quanto indicato nel presente comma e restano soggette alle procedure di cui al comma 6 del medesimo articolo con decadenza corrispondente alla durata del mutuo.

Art. 17
(Impegnativa)

1. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che vengono valutati dall'Istituto di Credito erogante.
2. L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di finanziamento, produce il relativo piano di rimborso del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all'articolo 25.
3. Qualora l'Istituto di Credito ritenga debba essere revocata anche parzialmente l'impegnativa a suo tempo rilasciata, deve darne immediata comunicazione al Comitato di Valutazione per l'adozione delle procedure di revoca anche parziale del credito autorizzato attivando le conseguenti operazioni comprensive del recupero degli interessi a carico dello Stato.

Art. 18
(Erogazione)

1. L'erogazione del beneficio avviene a condizione che sia sussistente l'impegnativa di cui all'articolo 17 e siano stati perfezionati i relativi atti a garanzia di cui all'articolo 25, su richiesta dell'operatore economico beneficiario.
2. Sono considerati finanziabili gli acconti debitamente documentati.
3. Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmette all'Istituto di Credito convenzionato e alla Direzione della Finanza Pubblica, le autorizzazioni ad erogare il prestito.
4. Fatte salve le disposizioni dettate dal presente decreto delegato, gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.

Art. 19
(Subingresso nel finanziamento)

1. E' consentito il subingresso nel finanziamento, in tutto oppure in parte, di un altro Istituto di Credito convenzionato, il quale subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.
2. Il subingresso di cui al comma 1 comporta il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, nonché dei relativi crediti, alle condizioni stipulate tra il beneficiario e l'Istituto di Credito intermediario. Il subingresso deve essere annotato nei pubblici registri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'istituto di Credito cedente ed il subentrante restano obbligati nei confronti dell'erario ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ciascuno per la quota di interessi erogata per il periodo nel quale era parte del contratto di finanziamento, salvo diverso accordo tra gli stessi Istituti di Credito.
4. L'accordo di subingresso deve essere comunicato al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.

Art. 20
(Cessione dei crediti derivanti dal finanziamento)

1. In caso di cessione del credito e delle garanzie che lo assistono ad un soggetto non convenzionato, dopo l'integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua a essere erogato al beneficiario del finanziamento per il tramite dell'Istituto di Credito

cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato, purché convenzionato o da convenzionarsi.

2. L'Istituto di Credito cedente resta obbligato nei confronti dell'Erario per l'eventuale restituzione del contributo ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ivi comprese le quote di contributo erogate dopo la cessione del credito.

3. La cessione di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.

Art. 21

(Decadenza dei benefici)

1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
- b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l'accesso al mutuo;
- c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
- d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 4 ad esclusione dell'ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
- e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
- f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;
- g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;
- h) nel caso indicato all'articolo 17, comma 3.

2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.

3. L'importo di cui al comma 1, si determina riportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

4. L'Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all'Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall'istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato.

Art. 22

(Casi di cessazione, revoca, sospensione della licenza d'esercizio)

1. Per tutti i prestiti agevolati di qualsiasi natura alle imprese in cui lo Stato si assume o si è assunto l'onere di contribuire al pagamento degli interessi, sia su mutui concessi dagli istituti di credito sia per quelli realizzati tramite locazione finanziaria, in caso di cessazione, revoca, sospensione della licenza di esercizio si applicano le seguenti disposizioni ferme restando le altre condizioni previsti dalle disposizioni autorizzative.
2. Qualora intervengano cessazioni o revoche della licenza secondo le disposizioni in vigore, si dà orso al recupero delle somme erogate secondo i criteri previsti dall'articolo 21.
3. In caso di sospensione della licenza, in base alle disposizioni in vigore, che avvenga a qualsiasi titolo, se la sospensione consecutivamente supera i sei mesi, si dà corso alla sospensione del contributo interessi per il semestre o i semestri interessati.
4. In caso di trasferimento della titolarità della licenza che avvenga o meno con cessione di azienda o di un ramo di azienda, il mutuo viene estinto, oppure ove ne sussistano le condizioni viene trasferito a favore del titolare che subentra stipulando un nuovo contratto di mutuo per il residuo periodo anche attraverso altro Ente erogatore purché sia avanzata richiesta prima del rilascio. In caso di estinzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 21 per il recupero delle somme erogate.

Art. 23

(Funzioni dell'Ufficio Attività Economiche)

1. Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione deve essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Attività Economiche.
2. L'Ufficio Attività Economiche istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti dal presente decreto delegato sulla base delle informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile.
3. L'Ufficio Attività Economiche, avvalendosi anche di altri uffici dell'amministrazione, ha il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei richiedenti beneficiari di finanziamenti e di sottoporre tempestivamente al Comitato di Valutazione le situazioni di inadempimento secondo le procedure di cui all'articolo 21.

Art. 24

(Cessione dei beni oggetto del finanziamento)

1. I beni, per i quali siano stati erogati i finanziamenti di cui al presente decreto delegato, non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima della totale estinzione del finanziamento, pena la decadenza dei benefici a norma dell'articolo 21 salvo i casi di cui ai commi 2 e 3.
2. L'eventuale cessione di beni per i quali sia stato concesso il finanziamento ai sensi del presente decreto delegato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione che può autorizzare la cessione dei beni stessi previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione. Tale rimborso è escluso qualora i beni oggetto del finanziamento siano ceduti ad altro operatore economico avente i necessari requisiti previsti dal presente decreto delegato per ottenere i medesimi benefici ed in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto delegato in materia di impegnativa e garanzie.
3. Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello

dei beni sostituiti, purché detta sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione.

Art. 25
(Garanzie)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato, i relativi interessi e gli altri accessori, ivi compresi gli oneri ed i costi sostenuti a copertura dei rischi finanziari, sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. In alcun modo i beni oggetto del finanziamento di cui all'articolo 12 del presente decreto delegato possono costituire garanzia. L'entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all'ammontare del prestito, l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto all'articolo 16, comma 1, il richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l'ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell'articolo 17 ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto delegato.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di garanzie, ma in tal caso l'istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 qualora sia deliberata la decadenza di cui all'articolo 21.
5. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell'istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.
6. Nel caso il debito relativo al finanziamento sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l'organismo preposto da parte dell'istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti.

Art. 26
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato trovano imputazione sul cap. 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche".
2. I finanziamenti deliberati dal Comitato di Valutazione, non erogati entro dodici mesi dalla data ricevimento da parte del richiedente della delibera di autorizzazione del Comitato di Valutazione, decadono.
3. Gli incentivi finanziari di cui all'articolo 6 della Legge 24 novembre 1997 n. 134 nonché gli eventuali crediti agevolati previsti dalla stessa legge autorizzati dall'Organismo preposto successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato sono imputati sul predetto capitolo di spesa.

Art. 27
(Revocatoria)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato ed il relativo privilegio indicato al articolo 25 non sono soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma 2, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche né all'azione revocatoria "pauliana". Analogo trattamento è riconosciuto alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto delegato.
2. Il privilegio di cui all'articolo 25, comma 1, si consolida entro dieci giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale. Il predetto termine si applica anche alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto delegato.

Art. 28
(Esenzioni)

1. Ai sensi della Legge n.50/1979 e successive modifiche, tutte le operazioni e formalità eseguite in applicazione del presente decreto delegato, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 29
(Regolamento)

1. Il Congresso di Stato con Regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185, può precisare le procedure e la modulistica alle quali devono attenersi i richiedenti i benefici di cui al presente decreto delegato, gli Istituti Bancari e i Pubblici Uffici.

Art. 30
(Proroga durata del mutuo agevolato)

1. Nel caso in cui l'operatore economico, a causa di documentate situazioni di crisi economica, non riesca ad ottemperare nei termini previsti al pagamento delle rate per il rimborso del prestito ottenuto, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. L'operatore economico può avanzare richiesta all'organo che ha autorizzato il credito precisando e documentando le ragioni che inducono alla richiesta di proroga. Possono essere ammessi alle procedure previste dal presente articolo gli operatori economici che abbiano pagato almeno quattro rate semestrali del mutuo agevolato ai sensi delle norme in vigore e non abbiano più di due rate scadute.
3. La richiesta deve essere corredata da consenso dell'istituto di credito erogante e di eventuale aggiornamento delle garanzie ritenute necessarie.
4. In caso di accoglimento della richiesta, il mutuo originario viene estinto e si stipula un nuovo mutuo per il capitale residuo la cui durata sarà pari al periodo residuo del mutuo originario sommando il periodo della proroga che non potrà superare i cinque anni per i mutui a cinque anni e i dieci anni per quelli a dieci anni. Non sono ammissibili richieste di proroga di mutuo agevolato qualora il mutuo in corso sia già pari al massimo previsto dall'articolo 16, comma 4.
5. Durante tale periodo, il contributo in conto interessi resterà comunque ed in ogni caso limitato alla durata del mutuo originario autorizzato ed il contributo in conto interessi da parte

dello Stato sarà commisurato alle nuove rate in scadenza pagate secondo il tasso convenzionato ed alla percentuale in conto interessi prevista dalla norma che ha autorizzato il credito agevolato erogato.

6. Nel periodo di proroga del mutuo, l'istituto di credito erogante riconosce all'operatore economico il tasso convenzionato dell'anno di stipula del nuovo mutuo.

7. La decorrenza dell'intervento in conto interessi ha inizio dal semestre successivo a quello di presentazione della richiesta.

8. Per ogni mutuo agevolato l'operatore economico può avanzare una sola richiesta di proroga ai sensi del presente articolo.

Art. 31

(Disposizioni finali)

1. I termini previsti dal presente decreto delegato sono perentori.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a dette norme e per i finanziamenti erogati in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.

2. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i finanziamenti concessi in base a dette norme.

3. Le norme di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a tali disposizioni normative mentre le eventuali richieste giacenti, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono sottoposte alle disposizioni di quest'ultimo.

3bis. Dove in altre norme è presente il rinvio al Decreto Delegato n.93/2013 si applicano le disposizioni del presente decreto delegato.

4. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.

6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all'articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche, all'articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011, all'articolo 7 del Decreto Delegato n.93/2013 e all'articolo 17 della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche.

7. In relazione ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, l'Ufficio Attività Economiche svolge i compiti previsti dalle relative normative in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

8. La modalità di cui all'articolo 21, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.

8bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 resta sottoposto, per quanto espressamente rinviato in tale articolo, al Decreto Delegato n.93/2013.

9. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione è composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro, o suo delegato;

c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.

10. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche quanto ad esso riferito nel presente decreto delegato si intende attribuito all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.33
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche;
- Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68;
- Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche;
- Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93;
- Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33;
- Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77;
- Decreto 30 maggio 2006 n.78;
- Titolo I del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61;
- articolo 21 della Legge 22 dicembre 2015 n.189.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2018/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti